



Decreto Dirigenziale n. 56 del 06/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I - DITTA GIORDANO SERGIO - DINIEGO
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL
D.LGS. 209/2003 DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI
VEICOLI FUORI USO, SITO IN NAPOLI ALLA VIA CIMITERO SECONDIGLIANO N. 40
(FOGLIO 5 PARTICELLE 185-750, MQ 1.200,00) - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA
ALLA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PER ANNI 3 (TRE) NELLE
MORE DELLA DELOCALIZZAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che in data 22/08/2003 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, *“Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*, che all'art. 15, comma 1, dispone: *“Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data presenta alla Regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto”*;
- b. che l'articolo su citato al comma 3 dispone: *“Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la Regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilimento le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti”*;
- c. che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, *“Norme in materia ambientale”*, all'art. 208 disciplina l'autorizzazione unica alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- d. che con delibera della Giunta regionale della Campania n. 2156/2004, sostituito dalla DGR n. 1411/2007, sono state definite le procedure amministrative per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- e. che la ditta individuale Giordano Sandro, titolare del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Napoli alla via Cimitero Secondigliano n. 40 (foglio 5 p.lle n. 185 e n. 390, per complessivi mq 1.200 circa), in esercizio alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 209/03, con richiesta acquisita agli atti del Settore Tutela dell'Ambiente in data 02/11/2004 con prot. 854071 ha presentato, ai sensi dell'art. 15 citato decreto, domanda di esame del progetto di adeguamento dell'impianto, già autorizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale-Commissario di Governo n. 262 del 30/06/2000 e successivi rinnovi rilasciati con decreti dirigenziali del Settore Tutela dell'Ambiente n. 1333 dell'08/08/2001, n. 743 del 26/10/2005, n. 201 del 28/03/2006, n. 30 del 19/02/2007, con il quale ultimo si volturava anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in favore della ditta individuale Giordano Sergio, e n. 942 del 15/12/2009;
- f. che, nelle more della definizione dell'istruttoria del progetto di adeguamento al D.Lgs. 209/03, questo Settore con D.D. n. 46 del 03/03/2011 ha rilasciato alla ditta Giordano Sergio n. 12 mesi di proroga dell'esercizio dell'attività;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 18/12/2007 e conclusasi il 23/03/2011, i cui verbali si richiamano, esaminata la documentazione progettuale acquisita in data 06/11/2007 con prot. n. 937410, integrata in data 04/06/2008 con prot. n. 477724 e in data 19/10/2010 con prot. n. 837960:
 - a.1 il Comune di Napoli - Servizio Ambiente con nota prot. n. 995 del 18/03/2008, acquisita agli atti in data 03/04/2008 con prot. n. 289928, ha espresso parere favorevole per gli aspetti relativi alla localizzazione dell'impianto. In tale parere si evidenzia che il gestore ha realizzato opere abusive oggetto di richiesta di condono, la cui pratica, registrata al protocollo generale del Comune di Napoli al n. 138002 del 23 aprile 1986, non ha ancora ottenuto definizione, come attestato dalla Direzione Centrale VI - Progetto Condono edilizio con nota prot. 2596 del 10/10/2006.
 - a.2 la Provincia di Napoli con nota prot. gen. 34994 del 23/03/2011 ha confermato il parere non favorevole per la non compatibilità urbanistica del sito, già espresso con relazione istruttoria prot. 5858 del 18/12/2007, acquisita agli atti in data 29/01/2008 con prot. n. 84524, ed ha rilevato che il certificato di destinazione urbanistica aggiornato prodotto dalla ditta è riferito unicamente alla particella 185 del foglio 5, mentre l'impianto ricade anche nella particella 750.
 - a.3 l'ARPAC ha espresso parere favorevole;
 - a.4 l'ASL Napoli 1 ha dichiarato che il progetto di adeguamento è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 ed è approvabile a risoluzione positiva della pratica di condono edilizio;

RILEVATO ALTRESI'

- a. che, successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi, il Comune di Napoli – Dipartimento Pianificazione Urbanistica con nota Rep. 254 del 04/04/2011 ha certificato che le particelle 185-750 del foglio 5, su cui insiste l'impianto, rientrano nella zona B – agglomerati urbani di recente formazione – sottozona Bb – espansione recente e ricadono in "area assoggettata dal Piano regolatore cimiteriale approvato con delibera C.C. n. 35 del 01/03/2005";
- b. che il Comune di Napoli - Unità di Progetto condono edilizio, in riscontro alla nota prot. 351678 del 04/05/2011 di questo Settore, ha comunicato con nota prot. 482324 del 22/07/2011 che a nome di Giordano Sandro risulta presentata la pratica n. 2714/4/86 per abusi realizzati in via del Cimitero n.38/40, area soggetta al vincolo (da Piano Regolatore Generale) di "Rispetto della fascia cimiteriale" (R.D. n. 1265/34 art. 338, modificato dall'art. 4 legge n. 130/01, sostituito dall'art. 28 , comma 1, lettera a) della legge n. 166/02). Tale area è assoggettata, inoltre, al PR cimiteriale approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 1/3/05 e precisamente nella zona di rispetto del cimitero di Secondigliano e pertanto "l'opera non è suscettibile di sanatoria". Nella stessa nota il Comune comunica di voler attivare le procedure amministrative per l'emissione del provvedimento finale di diniego della sanatoria;
- c. che l'ATO 2 Napoli-Volturno, assente in Conferenza benché invitato, ha autorizzato con nota prot./SCA n. 1151/1 del 23/05/11 lo scarico nelle pubbliche fognature delle acque reflue derivanti dall'impianto gestito dalla ditta Giordano Sergio, con validità di anni 4 (quattro);

CONSIDERATO

- a. che l'impianto dista m. 63 dal cimitero di Secondigliano, come dichiarato dal tecnico della ditta in Conferenza e come si evince dalla documentazione agli atti;
- b. che l'area su cui insiste l'impianto, come certificato dal Comune di Napoli – Progetto condono edilizio con nota prot. 482324 del 22/07/2011 e dal Dipartimento Pianificazione Urbanistica con nota Rep. 254 del 04.04.11, è area soggetta al vincolo (da Piano Regolatore Generale) di "Rispetto della fascia cimiteriale" e ricade in area assoggettata dal Piano Regolatore cimiteriale, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 01.03.2005, a zona di rispetto del cimitero di Secondigliano;
- c. che questo Settore con nota prot. 937313 del 09.12.2011 ha comunicato alla ditta, ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/90, il preavviso di rigetto della richiesta di approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto alle norme del D.lgs. 209/03, per i motivi su evidenziati;
- d. che la ditta, a tutt'oggi, non ha presentato osservazioni o controdeduzioni in merito alla comunicazione di cui al punto precedente;
- e. che, per quanto evidenziato, il sito è incompatibile con l'attività di trattamento dei veicoli usati in quanto l'impianto – tra l'altro realizzato abusivamente – insiste su area assoggettata a vincolo cimiteriale ove vige il vincolo di inedificabilità assoluta, per cui anche se l'impianto rispetta i requisiti tecnici, come evidenziato dall'ARPAC nel proprio parere, l'attività non è autorizzabile;

PRESO ATTO

- a. che la ditta Giordano Sergio, in riscontro alla nota prot. 50214 del 23.01.2012 di questo Settore, ha trasmesso la documentazione di seguito elencata, propedeutica all'emanazione del decreto di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività nelle more della delocalizzazione:
 - a.1 polizza fidejussoria n. 03615791000012, emessa in data 15.02.12 dalla Cattolica Assicurazione, per l'importo di euro 9.000,00 (novemila/00), con scadenza 28.02.2016, in favore del Presidente pro tempore della Giunta Regionale della Campania a garanzia degli obblighi e degli oneri derivanti dall'esercizio dell'attività e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio;
 - a.2 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Napoli, datato 26/01/2012, con dicitura antimafia;

RITENUTO

- a. di denegare, in base alle risultanze istruttorie della Conferenza di servizi e per quanto su

- considerato, l'approvazione del progetto di adeguamento alle norme del D.Lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Napoli alla via Cimitero Secondigliano n. 40, su suolo riportato al foglio 5 particella 185-750 del NCT, di mq 1200,00, presentato dalla ditta individuale Giordano Sergio;
- b. di prescrivere la delocalizzazione dell'impianto di cui al punto precedente da realizzarsi entro tre anni dalla data del presente provvedimento;
- c. autorizzare, nelle more della delocalizzazione, l'esercizio provvisorio dell'attività per anni 3 (tre) nell'attuale sito, a decorrere dalla data del presente provvedimento;

VISTI

il D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1411 del 27/07/2007;
il D.D. n. 9 del 20/04/2011 del Coordinatore dell'AGC 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

D E C R E T A

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **denegare**, in base alle risultanze istruttorie della Conferenza di servizi e per quanto su considerato, l'approvazione del progetto di adeguamento alle norme del D.Lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Napoli alla via Cimitero Secondigliano n. 40, su suolo riportato al foglio 5 particelle 185-750 del NCT, di mq 1200,00, presentato dalla ditta individuale Giordano Sergio in data 06/11/2007 con prot. n. 937410, integrata in data 04/06/2008 con prot. n. 477724 e in data 19/10/2010 con prot. n. 837960;
2. **prescrivere** la delocalizzazione dell'impianto di cui al punto precedente da realizzarsi entro tre anni dalla data del presente provvedimento;
3. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 209/03, nelle more della delocalizzazione, la ditta individuale Giordano Sergio all'esercizio provvisorio dell'attività nell'attuale sito, ubicato in Napoli alla via Cimitero Secondigliano n. 40, per anni 3 (tre) decorrenti dalla data del presente provvedimento;
4. **stabilire** che:
 - 4.1 nell'area dell'impianto di mq 1.200,00 possono essere stoccati contemporaneamente non più di n. 30 (trenta) veicoli fuori uso (Cod. CER 160104*);
 - 4.2 le operazioni per la messa in sicurezza degli autoveicoli di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 2 lettera a) D.Lgs. n.209/2003, devono essere effettuate al più presto e comunque non oltre 15 giorni dalla presa in carico;
 - 4.3 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 15, del D.Lgs. 209/03 e s.m.i, i rifiuti derivati dal trattamento dei veicoli fuori uso e stoccati all'interno dell'impianto devono essere quelli di seguito elencati, ciascuno contraddistinto con il codice CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

	clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "air-bag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

- 5 **richiamare** tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati alla ditta, le cui condizioni e prescrizioni restano ferme e invariate;
- 6 **prescrivere** che:
- 6.1 le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3 co. 1 lettera f) D.Lgs. 209/03, devono essere svolte in conformità ai principi generali previsti dall'art. 178 co. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle pertinenti prescrizioni dell'allegato 1, nonché degli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;
 - 6.2 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III D.Lgs. 209/03, devono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 s.m.i., e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 Dlgs. n. 285/92;
 - 6.3 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività devono essere assoggettati alla normativa sul Catasto Regionale Rifiuti, di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/06;
 - 6.4 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati nell'apposito registro, di cui all'art. 190 del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale deve essere accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
 - 6.5 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
 - 6.6 per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti la ditta, come dichiarato in Conferenza, si avvarrà del criterio quantitativo;
 - 6.7 la ditta deve verificare, con frequenza biennale, lo stato di integrità delle aree di piazzale, delle pendenze e della resistenza meccanica del massetto in cls del piazzale, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica;
 - 6.8 nell'impianto non devono essere svolte attività di saldatura e/o di taglio con fiamma ad ossiacetilene;
 - 6.9 per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;
 - 6.10 **il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva.**
- 7 **notificare** il presente atto alla ditta individuale Giordano Sergio;
- 8 **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Napoli, all'ASL NA 1 Centro, all'ARPAC, all'ATO 2 e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 212 D.Lgs. 152/06 s.m.i. e alla Provincia di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 Dlgs.152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
- 9 **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento al Coordinatore dell'AGC Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Coordinatore dell'AGC Ecologia (05) e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi